

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CENGARLE, POZZAR, COLLEONI e TREU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1969

Interpretazione autentica dell'articolo 17, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 8 marzo 1968, n. 152, sono state dettate nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali, ed in particolare l'articolo 17 della suddetta legge, nel vietare alle amministrazioni di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali, prevede una norma transitoria del seguente tenore:

« I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1° marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela sono mantenuti limitatamente al personale in servizio a tale data ».

Il comma sopranriportato ha lo scopo di garantire i trattamenti supplementari deliberati da tempo da molte amministrazioni locali, trattamenti ormai entrati nella sfera dei diritti quesiti.

Già in sede di approvazione del citato comma da parte della 2ª Commissione in-

terni della Camera dei deputati in sede deliberante, era sorto il dubbio circa l'applicabilità della norma transitoria anche nei confronti di quei trattamenti supplementari debitamente deliberati e approvati nei termini di cui sopra, ma per i quali era intervenuto l'annullamento *ex* articolo 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383. Tale dubbio era stato risolto in senso favorevole al mantenimento anche di tali trattamenti, talchè la stessa Commissione, in detta occasione, ebbe ad approvare il seguente ordine del giorno, accettato anche dal Governo:

« La 2ª Commissione

impegna il Governo

in sede di applicazione e nel rispetto della legge in discussione (disegno di legge n. 4162), ad ispirarsi a criteri quanto possibili equitativi, facendo in modo che i trattamenti integrativi previdenziali e pensionistici di cui al secondo comma dell'ar-

articolo 17, vengano mantenuti anche nei casi in cui, dopo che di fatto erano stati da alcuni anni erogati, fossero stati soppressi ».

L'intento del legislatore, sia nella formulazione dell'articolo 17 che in quella dell'ordine del giorno sopracitato, è stato evidentemente quello di evitare una grave disparità di trattamento nei riguardi del personale dipendente dalle amministrazioni locali che avevano adottato analoghi provvedimenti, per alcuni dei quali era intervenuto il decreto di annullamento, mentre per altri tale decreto non era ancora stato emesso.

È ovvio che le due posizioni, anche se sotto un profilo strettamente formale possono sembrare diverse, sostanzialmente si presentano identiche perchè in ambedue i casi esistono gli stessi presupposti oggettivi e soggettivi, onde giustificare il mantenimento dei trattamenti supplementari in questione.

Purtroppo, in sede di esame da parte degli organi di controllo, delle deliberazioni degli enti locali intese a dare applicazione

al secondo comma dell'articolo 17 della predetta legge, sono riemerse quelle perplessità sorte inizialmente nell'ambito della 2^a Commissione interni e, contrariamente alla volontà espressa dal legislatore, si è pervenuti ad una interpretazione esclusivamente letterale dell'articolo 17 di guisa che quelle disparità di trattamento che si volevano evitare, vengono oggi a determinarsi.

Si rende, perciò, doveroso, al fine di ovviare alla grave ingiustizia che la disparità di trattamento determina, dettare una norma che abbia ad interpretare in modo autentico il secondo comma del citato articolo 17 al fine di far ricomprendere in modo più evidente anche sotto il profilo formale fra i trattamenti supplementari da mantenersi in vigore, anche quelli per i quali sia intervenuto l'annullamento *ex* articolo 6 del testo unico 3 marzo 1934, numero 383.

Pertanto, il disegno di legge che si sottopone all'esame ed alla vostra approvazione è il seguente.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1° marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela, sono mantenuti, limitatamente al personale in servizio a tale data, anche nei casi ove per i provvedimenti concessivi di detti enti sia intervenuto l'annullamento *ex* articolo 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.